

**DELIBERA N. 221/23/CONS**

**DETERMINAZIONE DELL'EQUO COMPENSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL  
REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 3/23/CONS  
PER L'UTILIZZO DELLE PUBBLICAZIONI DI CARATTERE GIORNALISTICO  
DELLE TESTATE IL MESSAGGERO, IL GAZZETTINO, IL MATTINO, CORRIERE  
ADRIATICO, QUOTIDIANO DI PUGLIA E LEGGO DA PARTE DE L'ECO DELLA  
STAMPA SPA**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 2 agosto 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”* (di seguito, anche il Decreto);

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO in particolare l’articolo 43-bis, comma 10, il quale dispone che *“Fermo restando il diritto di adire l’autorità giudiziaria ordinaria di cui al comma 11, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull’ammontare del compenso, ciascuna delle parti può rivolgersi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la determinazione dell’equo compenso, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si è presentata, l’Autorità indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 8, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d’ufficio l’ammontare dell’equo compenso.”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 3/23/CONS, del 19 gennaio 2023, recante *“Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all’articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633”*, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 1, del Regolamento il quale dispone che *“Qualora non sia stato raggiunto un accordo sull'ammontare del compenso entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato, inoltrata alla controparte mediante posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova della ricezione da parte dei destinatari, gli editori e i prestatori di servizi della società dell'informazione, ivi incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa, possono presentare, entro i successivi sessanta giorni a pena di inammissibilità, un'istanza all'Autorità ai fini della determinazione dell'equo compenso”*;

VISTO l'articolo 12 del Regolamento, il quale prevede che *“Entro sessanta giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza di cui all'articolo 9, l'organo collegiale con proprio provvedimento delibera, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 o all'articolo 6, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri. L'organo collegiale, qualora non reputi conforme ai criteri di cui all'articolo 4 o all'articolo 6 entrambe le proposte formulate, con proprio provvedimento delibera l'ammontare dell'equo compenso.”*;

VISTO altresì l'articolo 6 del Regolamento, il quale stabilisce che l'equo compenso per l'utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico dovuto agli editori dalle imprese di *media monitoring* e rassegne stampa è determinato da parte dell'Autorità sulla base del fatturato rilevante dell'impresa di *media monitoring* e rassegne stampa derivante dalle attività comunque connesse a quelle di *media monitoring* e rassegne stampa, tenendo conto altresì dei criteri dettati dallo stesso articolo, considerati cumulativamente e con rilevanza decrescente;

VISTA l'istanza, e relativi allegati, presentata in data 12 maggio 2023 (prot. n. 0127493) da L'Eco della Stampa S.p.A. (di seguito anche Eco della Stampa o il Richiedente), in qualità di impresa di *media monitoring* e di rassegna stampa, ai fini della determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico delle testate Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico, Quotidiano di Puglia e Leggo, a norma dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTA la comunicazione di avvio della procedura n. 1/23/EC – BT, trasmessa a Eco della Stampa e a CED Digital & Servizi srl (di seguito anche CED o la Controparte), società che commercializza in esclusiva i diritti di riproduzione dei contenuti delle testate citate, in data 19 maggio 2023 (prot. nn. 0135003 e 0134987);

CONSIDERATO che con la comunicazione di avvio della procedura CED è stata invitata a formulare la propria proposta economica, indicando gli elementi di dettaglio che la compongono, e a trasmettere il numero medio di giornalisti impiegati dalle testate oggetto dell'accordo negli ultimi due anni (dipendenti e collaboratori esterni, full-time e part-time); l'anno di fondazione di ciascuna testata oggetto dell'accordo; i dati di diffusione e di audience online di ciascuna testata oggetto dell'accordo relativi agli ultimi due anni, nonché ogni più utile informazione rilevante ai fini della determinazione dell'equo compenso;

VISTA la proposta economica di equo compenso formulata dalla Controparte e trasmessa al Richiedente e all'Autorità in data 1° giugno 2023 (prot. n. 0147432) unitamente alle informazioni richieste;

VISTA la richiesta di informazioni a norma del combinato disposto degli articoli 7 del Regolamento e 1, comma 30, della legge n. 249/1997 a Promopress 2000 Srl (di seguito, Promopress) del 15 giugno 2023 (prot. n. 0161066), e la successiva richiesta di integrazioni in data 12 luglio 2023 (prot. n. 0186586) con le quali l'Autorità invitava la Società a fornire, alla luce dell'esperienza maturata dal repertorio Promopress, prassi ampiamente riconosciuta dal mercato di riferimento, una descrizione del meccanismo di ripartizione del compenso spettante a ciascun

editore aderente al repertorio Promopress; il totale delle riproduzioni delle pubblicazioni di carattere giornalistico di titolarità degli editori aderenti al repertorio Promopress all'interno delle rassegne stampa di ciascuna impresa di *media monitoring* e rassegne stampa negli ultimi 3 anni; le quote di ciascun editore aderente al repertorio Promopress in termini di numero di riproduzioni degli articoli all'interno delle rassegne di ciascuna impresa di *media monitoring* e rassegne stampa negli ultimi 3 anni; l'elenco aggiornato delle imprese di *media monitoring* e di rassegna stampa che aderiscono al repertorio Promopress;

VISTE le note inviate da Promopress 2000 Srl in data 23 giugno 2023 e 19 luglio 2023 (prot. nn. 0168860 e 0192080) con le quali la Società dava riscontro alle suddette richieste di informazioni;

VISTA la richiesta di informazioni a norma del combinato disposto degli articoli 7 del Regolamento e 1, comma 30, della legge n. 249/1997 all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) del 15 giugno 2023 (prot. n. 0161062) con la quale l'Autorità chiedeva di fornire il numero di giornalisti impiegati dagli editori e suddivisi per testata/società editrice, comprensivo di tutti gli inquadramenti contrattuali (tempo indeterminato, tempo determinato, part-time) iscritti all'istituto di previdenza;

VISTA la nota di riscontro inviata dall'INPGI in data 23 giugno 2023 (prot. n. 0168410);

VISTA la nota inviata da Eco della Stampa in data 16 giugno 2023 (prot. n. 0161335);

VISTA la nota inviata dall'Associazione Nazionale delle Agenzie di Rassegna Stampa-FederRassegne in data 20 giugno 2023 (prot. n. 0165002) contenente considerazioni sul mercato dei servizi di rassegna stampa e *media monitoring*;

VISTE le Convocazioni delle parti a norma dell'articolo 11 del Regolamento del 9 giugno 2023 (prot. n. 0154984) e del 21 giugno 2023 (prot. n. 0166671);

VISTA la richiesta di informazioni a norma del combinato disposto degli articoli 7 del Regolamento e 1, comma 30, della legge n. 249/1997 a Eco della Stampa del 26 giugno 2023 (prot. n. 0169896) con la quale l'Autorità invitava la Società: 1) a descrivere le attività a cui si riferisce ciascuna delle due categorie dei ricavi della gestione caratteristica riportate nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2021; 2) a chiarire la metodologia utilizzata per il calcolo delle riproduzioni nelle rassegne stampa; 3) a fornire i dati sul numero complessivo di articoli riprodotti nelle rassegne stampa dei propri clienti per testata (dato disaggregato), nell'anno solare e con riferimento a tutti gli editori rassegnati; 4) a fornire il numero di riproduzioni complessive di tutti gli editori rassegnati per ciascuno degli ultimi 3 anni; 5) a fornire una stima del numero di riproduzioni complessive di tutti gli editori rassegnati nel corso del corrente anno; 6) a fornire l'elenco aggiornato dei propri clienti, indicando la categoria di ciascun cliente (istituzioni, privato, settore operatività) e la relativa localizzazione (territoriale/nazionale); 7) a specificare per ciascun cliente il numero di accessi consentito e 8) a fornire una descrizione relativa gli accordi in essere con ciascun cliente in merito agli accessi per gli utenti finali;

VISTA l'istanza di proroga ai fini del riscontro alla predetta richiesta di informazioni formulata da Eco della Stampa in data 5 luglio 2023 (prot. n. 0179379) e concessa in pari data dall'Autorità (prot. n. 0179787);

VISTA la nota inviata da Eco della Stampa in data 11 luglio 2023 (prot. n. 0184209) con la quale la Società dava riscontro alla suddetta richiesta di informazioni;

VISTA la richiesta di informazioni a norma del combinato disposto degli articoli 7 del Regolamento e 1, comma 30, della legge n. 249/1997 all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale-INPS del 5 luglio 2023 (prot. n. 0179550) con la quale l'Autorità, considerato che l'articolo 1,

comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha trasferito, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) all'INPS, chiedeva di fornire il numero di giornalisti impiegati dagli editori e suddivisi per testata/società editrice, comprensivo di tutti gli inquadramenti contrattuali (tempo indeterminato, tempo determinato, part-time) iscritti all'istituto di previdenza;

VISTA la nota inviata dall'INPS in data 24 luglio 2023 (prot. n. 0196262) con la quale l'Istituto di previdenza dava riscontro alla suddetta richiesta di informazioni;

VISTA la richiesta di informazioni a norma del combinato disposto degli articoli 7 del Regolamento e 1, comma 30, della legge n. 249/1997 all'Associazione Nazionale delle Agenzie di Rassegna Stampa-FederRassegne dell'11 luglio 2023 (prot. n. 0185401) con la quale l'Autorità, considerato il ruolo svolto dall'Associazione, la invitava a fornire le quote di ciascuna impresa di *media monitoring* e di rassegna stampa operante sul mercato italiano con riferimento agli ultimi tre anni e il valore delle licenze nelle prassi di mercato europee, anche in termini di percentuali sul fatturato delle imprese di *media monitoring* e rassegna stampa;

VISTA la nota inviata da FederRassegne in data 17 luglio 2023 (prot. n. 0190340) con la quale l'Associazione dava riscontro alla suddetta richiesta di informazioni;

CONSIDERATO che alla luce delle predette convocazioni nell'ambito della procedura n. 1/23/EC – BT si è svolto un incontro preliminare tra le parti in data 21 giugno 2023 e un ulteriore incontro in data 4 luglio 2023 e che durante i predetti incontri le parti non hanno raggiunto un accordo;

VISTO l'articolo 11, comma 2, del Regolamento, il quale dispone che *“Salva l'ipotesi in cui le parti si accordino sulla determinazione dell'equo compenso durante l'incontro, ciascuna di esse può formulare, entro cinque giorni dall'incontro, indicazioni o proposte integrative che sono comunicate al responsabile del procedimento e all'altra parte”*;

VISTA la proposta integrativa formulata da L'Eco della Stampa e inoltrata all'Autorità in data 11 luglio 2023 (prot. n. 0184210) e alla Controparte in data 12 luglio 2023 (prot. n. 0185628);

VISTA la nota inviata dalla Controparte in data 13 luglio 2023 (prot. n. 0187004) con la quale CED non accettava la proposta integrativa formulata da Eco della Stampa e chiedeva di ricevere da quest'ultima gli elementi necessari per la valutazione delle sue proposte;

VISTA la richiesta di informazioni a norma dell'articolo 7 del Regolamento inviata all'Eco della Stampa in data 13 luglio 2023 (prot. n. 0187639), con la quale l'Autorità invitava il Richiedente a trasmettere alla Controparte le informazioni richieste;

VISTA la nota inviata dall'Eco della Stampa alla Controparte e all'Autorità in data 21 luglio 2023 (prot. n. 0194922) con la quale il Richiedente dava riscontro alla predetta richiesta;

VISTA la nota inviata dall'Eco della Stampa in pari data (prot. n. 0194915);

VISTA la nota di riscontro inviata all'Eco della Stampa in data 25 luglio 2023 (prot. n. 0198740);

VISTA la nota invitata da CED in data 25 luglio 2023 (prot. n. 0198378);

VISTA la nota di riscontro inviata a CED in data 25 luglio 2023 (prot. n. 0198737);

RILEVATO che in data 13 febbraio 2023 l'Eco della Stampa ha richiesto alla Controparte l'avvio di un negoziato con l'intento di raggiungere un accordo sull'ammontare dell'equo compenso per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico afferenti alle testate Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico, Quotidiano di Puglia e Leggo;

CONSIDERATO che in data 8 marzo 2023 L'Eco della Stampa ha inviato alla società Il Messaggero S.p.A. una prima offerta relativa all'equo compenso e che tale ultima Società, con una nota inviata il giorno seguente, ha indicato CED Digital & Servizi S.r.l., che commercializza in esclusiva i diritti di riproduzione dei contenuti delle testate citate, quale controparte del negoziato indicando altresì la data del 9 marzo 2023 quale data da far decorrere il termine di 30 giorni per richiedere l'intervento dell'Autorità;

VISTE le proposte economiche formulate da entrambe le parti come di seguito descritte:

L'Eco della Stampa ha trasmesso alla Controparte la sua proposta economica l'8 marzo 2023, poi rinnovandola più volte dall'avvio del negoziato, e da ultimo una proposta integrativa, a valle degli incontri svoltisi presso l'Autorità a norma dell'articolo 11 del Regolamento, l'11 luglio 2023. La prima proposta economica può essere sintetizzata come segue. **OMISSIS** Tale proposta è stata rinnovata dapprima in data 6 aprile 2023 **OMISSIS** e, a seguito della ricezione di una controproposta formulata dalla Controparte, il 4 maggio 2023. In tale ultima occasione L'Eco della Stampa ha rinnovato la sua proposta, proponendo altresì la sottoscrizione di un accordo ponte **OMISSIS**

La proposta economica di CED, trasmessa a Eco della Stampa in data 21 aprile 2023, prevede **OMISSIS**. CED ha trasmesso la propria proposta economica a Eco della Stampa e all'Autorità altresì nell'ambito della presente procedura in data 1° giugno 2023, riformulandola come segue. **OMISSIS**.

La proposta economica integrativa di Eco della Stampa trasmessa alla Controparte in data 11 luglio 2023, a valle degli incontri svoltisi nell'ambito della procedura n. 1/23/EC – BT, prevede **OMISSIS**.

CONSIDERATO quanto segue:

- le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa forniscono, di regola a titolo oneroso, i propri servizi a clienti che sottoscrivono contratti di fornitura dei relativi servizi personalizzati, di cui beneficia una molteplicità di utenti finali appartenenti all'organizzazione del contraente. Per la fornitura di tali servizi, le IMMRS danno luogo a forme di riproduzione e comunicazione al pubblico delle pubblicazioni di carattere giornalistico;
- sebbene i servizi forniti dalle imprese di *media monitoring* e rassegne stampa possano ritenersi alternativi a quelli messi a disposizione dagli editori per la fruizione delle pubblicazioni di carattere giornalistico, tali servizi sono caratterizzati da una strutturale dipendenza funzionale dagli editori. Dall'altro lato, è indubbio che gli operatori di *media monitoring* e rassegne stampa svolgono un importante ruolo nell'ambito del comparto istituzionale, imprenditoriale e produttivo della società, favorendo la circolazione dell'informazione e dei contenuti editoriali ad una specifica e predeterminata clientela. In tale modello di business tutte le fonti, siano esse cartacee o native digitali, nazionali e locali, generaliste e specializzate, costituiscono un input importante del servizio di rassegna stampa;
- in tale ottica, la determinazione dell'equo compenso deve fornire adeguati incentivi affinché siano promossi contenuti informativi di qualità. Ciò rappresenta un valore per tutte le parti in gioco: per gli editori, in quanto viene riconosciuto loro il *quid pluris* che distingue la pubblicazione giornalistica; per le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, in quanto



un'informazione di qualità contribuisce alla reputazione di tali imprese e può tradursi in una maggiore attrattività dei propri servizi; per gli utenti finali, dal momento che le pubblicazioni giornalistiche rappresentano una componente essenziale per l'esercizio di diritti fondamentali, in ragione del contributo che la diffusione di un'informazione imparziale, corretta e pluralista offre per concorrere alla corretta percezione dei fenomeni economici, sociali e politici e alla formazione del consenso politico da parte degli utenti;

- con riferimento al mercato delle imprese di *media monitoring* e rassegne stampa a livello nazionale, la delibera n. 3/23/CONS rileva che il suo fatturato annuo si attesta da tempo intorno ai 40 milioni di euro distribuiti tra circa venti imprese;
- La determinazione della contribuzione di tale settore in termini di equo compenso per il mercato dell'editoria, quindi, deve necessariamente tenere conto di tale dato e della sua evoluzione nel tempo. Il repertorio Promopress è un sistema consolidato e riconosciuto dal mercato, particolarmente efficace in ambito di contrattazioni collettive, cui, tuttavia, non si riscontra un'adesione unanime. Ciò premesso, giova sottolineare che nel sistema Promopress, cui aderiscono una gran parte degli editori, l'aliquota applicata dal 2015 è pari all'8% del fatturato rilevante. Come rilevato con la delibera n. 3/23/CONS, l'Autorità ritiene di non poter considerare valori inferiori per la determinazione minima dell'equo compenso. Per quanto riguarda, invece, una valorizzazione del valore massimo, come sopra evidenziato, si ritiene che questa debba necessariamente tenere conto del fatturato annuo globale del settore e della sua eventuale evoluzione nel tempo.
- Secondo le stime fornite da un'associazione di settore, dagli ultimi bilanci disponibili, il fatturato rilevante del settore (stimabile pari a circa l'80% dei ricavi complessivi) si attesta intorno ai 44 milioni di euro nel 2021, con una quota di circa il 59% realizzata dai primi due operatori sul mercato e la restante parte suddivisa tra le altre IMMRS. Se si considera, invece, il fatturato complessivo del settore, tra il 2020 e il 2022, i dati di bilancio mostrano una leggera crescita stimabile in circa il 3%-4% in media nel triennio. In particolare, in un raffronto con il fatturato del 2015 (anno a partire dal quale nel sistema Promopress veniva applicata un'aliquota dell'8%), si osserva che esso ammontava allora a circa 43 milioni di euro, a fronte di un valore attuale pari a circa 58 milioni di euro (valore medio 2020-2022). In ragione dell'evoluzione di tali valori sia nel breve periodo (2020-2022), sia nel più lungo periodo (2015-2022), sebbene l'aliquota non si applichi sul fatturato complessivo, è ragionevole un ribilanciamento della stessa proporzionato all'incremento del volume di affari. Ciò tenuto conto anche della *ratio* sottesa alla normativa di riferimento, che è quella di preservare gli incentivi alla produzione di una informazione di qualità, imparziale, veritiera, corretta e obiettiva, che possa concorrere adeguatamente alla crescita e alla formazione culturale, sociale e politica, date le caratteristiche di bene pubblico dell'informazione. L'informazione è anche un bene economico caratterizzato da elevati costi fissi per cui l'editore ha la duplice e ragionevole esigenza, da un lato, di recuperare i costi degli investimenti e, dall'altro, di ottenere un profitto.
- Tuttavia, l'incremento dell'aliquota da applicare al settore delle rassegne stampa ai fini della determinazione dell'equo compenso deve necessariamente avvenire nel rispetto dei criteri di gradualità e ragionevolezza, al fine di permettere alle IMMRS di affrontare un aumento dei costi sostenibile. In tal senso, le stime del margine operativo di settore effettuate sulla base dei bilanci, evidenziano che, qualora si applicasse al fatturato rilevante dell'intero settore delle IMMRS un'aliquota sensibilmente maggiore rispetto all'8% *OMISSIS* i ricavi si ridurrebbero in misura tale da comportare una compressione del margine operativo di settore che si ridurrebbe di poco meno del 60% rispetto a quello attuale (stime relative all'anno 2022) o addirittura potrebbe assumere valori negativi; ciò in particolare andrebbe a detrimento delle IMMRS più piccole. Le stesse stime, effettuate sul margine operativo della



sola Eco della Stampa, evidenziano che l'applicazione di un'aliquota sensibilmente maggiore rispetto all'8% **OMISSIS** al suo fatturato rilevante determinerebbe una diminuzione del margine di circa il 35% rispetto a quello attuale (stime relative all'anno 2022). Tali effetti potenziali, peraltro, non considerano le eventuali componenti variabili del compenso, che scatterebbero al superamento del plafond di articoli e del numero di utenti;

- Un innalzamento considerevole e repentino dell'aliquota non sarebbe giustificato neppure alla luce delle percentuali applicate in altri mercati europei, in quanto a livello europeo i mercati dei servizi di rassegna stampa e *media monitoring* sono tra loro molto diversi, sia dal punto di vista della domanda sia da quello dell'offerta, nonché in termini di dimensione e valore. Il valore dei principali mercati europei del settore, infatti, si attesta su 150 milioni in Francia, 185 milioni nel Regno Unito e 195 milioni in Germania. Quello del mercato italiano, quindi, è di tre volte inferiore al mercato più prossimo in termini di valore. Tali mercati sono, inoltre, caratterizzati da differenze strutturali importanti rispetto a quello italiano, in quanto in molti di essi si riscontra la presenza di società di gestione collettiva, attive da un lungo periodo, che rappresentano diverse centinaia di editori, che, attraverso investimenti rilevanti, effettuano direttamente alcune attività di produzione finalizzate al servizio di rassegna stampa. In alcuni mercati, poi, i titolari dei diritti gestiscono altresì dei sistemi centralizzati per la produzione e l'erogazione di ritagli stampa che, oltre a semplificare le attività di produzione del servizio, giustificano un aumento del valore della licenza;
- Sulla base di tali considerazioni e di stime prudenziali si ritiene pertanto possibile incrementare l'aliquota dell'8%, applicata da Promopress dal 2015, sino al 10%, da applicare all'insieme degli editori con cui Eco della Stampa ha accordi per la fornitura di servizi di rassegna stampa;
- La quota parte di tale percentuale da imputare a CED per la determinazione dell'equo compenso dovuto per le testate oggetto della presente Delibera è pari al **OMISSIS** determinata in base al numero di riproduzioni afferenti alle suddette testate in relazione al complesso delle riproduzioni utilizzate dalla IMMRS per le proprie rassegne stampa. Infatti, sebbene in Italia non esista un sistema certificato e condiviso da tutti gli attori del mercato per rilevare le riproduzioni effettuate dalle IMMRS, il numero di riproduzioni è l'unico indicatore applicabile ai fini della definizione della quota parte dell'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico effettuato da ciascuna IMMRS con riferimento a ciascuna testata editoriale;
- Le rilevazioni e certificazioni effettuate da Accertamenti Diffusione Stampa S.r.l. (nel seguito ADS) e Audipress S.r.l., infatti, riguardano il settore dell'editoria nel suo complesso e non già il diverso settore delle rassegne stampa. Inoltre, le due società effettuano rilevazioni non assimilabili in quanto mentre ADS offre servizi di certificazione dei dati relativi alla tiratura, diffusione e distribuzione della stampa quotidiana e periodica pubblicata in Italia, Audipress svolge indagini quantitative e qualitative sulla lettura dei giornali quotidiani e periodici e su ogni dato relativo alle caratteristiche della lettura e dei lettori, con particolare riferimento alle caratteristiche socio-demografiche degli individui utili a rappresentarli quali destinatari della comunicazione pubblicitaria. ADS effettua accertamenti sui dati dichiarati dagli editori che intendano sottoporre le proprie testate alle verifiche ADS. Gli accertamenti sui dati dichiarati dagli editori vengono attuati mediante due tipi di verifiche: una verifica interna, che avviene presso ciascun editore o presso il distributore nazionale incaricato della distribuzione delle pubblicazioni, e una verifica esterna, effettuata presso i distributori locali. Entrambe le verifiche sono svolte da società di revisione in possesso dei requisiti previsti dalla legge ma per l'esecuzione delle verifiche interne ciascun editore ha la facoltà di scegliere una tra le società di revisione accreditate da



ADS, mentre per le verifiche esterne è ADS ad affidare l'incarico ad una delle suddette società di revisione. Al termine di entrambe le verifiche, la Commissione Lavori esamina i risultati riportati nelle relazioni delle società di revisione e, se non sono previsti supplementi di indagine, predispone una proposta per il rilascio del certificato ADS da parte del CdA. Il certificato, reso valido dalle firme del presidente di ADS e del presidente della Commissione Lavori, autorizza l'editore alla pubblicazione del marchio ADS sulla testata su cui sono state svolte le verifiche. La metodologia applicata da Audipress, invece, consiste nella realizzazione ogni anno di interviste personali (CAPI e CAWI), basate sull'individuazione di un campione statisticamente rappresentativo della popolazione italiana adulta (di età uguale o maggiore di 14 anni) residente nel territorio nazionale. I dati pubblicati da ADS a seguito della propria attività di certificazione consentono di produrre, inter alia, i seguenti indicatori: tiratura, ossia il totale delle copie stampate in Italia e all'estero esclusi gli scarti di macchina; diffusione, ossia il totale delle copie diffuse in Italia e all'estero; resa, intesa come il totale delle copie invendute dei numeri di competenza di ciascun mese; totale vendita, che si ottiene sottraendo alle copie distribuite le copie rese nonché le copie consegnate a fronte di coupons gratuiti. I dati rilevati da Audipress, invece, consentono di produrre, inter alia, i seguenti indicatori: lettori "carta e/o replica", ossia il numero di individui che leggono o sfogliano almeno una delle due versioni (copia cartacea o copia digitale replica) di un dato quotidiano/periodico almeno una volta in un giorno (quotidiano)/sette giorni (settimanale)/trenta giorni (mensile); lettori "carta", ossia il numero di individui che leggono o sfogliano la versione cartacea di un dato quotidiano/periodico almeno una volta in un giorno (quotidiano)/sette giorni (settimanale)/trenta giorni (mensile); lettori "replica", ossia il numero di individui che leggono o sfogliano la versione digitale replica di un dato quotidiano/periodico almeno una volta in un giorno (quotidiano)/sette giorni (settimanale)/trenta giorni (mensile). ADS ed Audipress, pertanto, effettuano due misurazioni differenti, dalle quali emergono insiemi di dati non confrontabili, tra i quali non appare significativo effettuare operazioni matematiche;

- Con riferimento alla base di calcolo per la determinazione dell'equo compenso, l'Autorità ha chiarito con la delibera 3/23/CONS che questa è costituita dal fatturato rilevante dell'impresa di *media monitoring* e rassegne stampa derivante dalle attività comunque connesse a quelle di *media monitoring* e rassegne stampa e che per attività comunque connesse alla fornitura dei servizi di rassegna stampa e *media monitoring* si intendono tutte le attività afferenti ai processi di lavorazione, riproduzione e diffusione al pubblico delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Ciò al fine di perimetrare con esattezza il fatturato che realmente rileva ai fini della remunerazione dell'equo compenso, comprendendo tutte le attività connesse a quelle di *media monitoring* e rassegne stampa, ma evitando di includere voci di ricavo che nulla hanno a che vedere con l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Si sottolinea che la Delibera n. 3/23/CONS chiarisce che i costi sostenuti da entrambe le parti non possono essere calcolati in termini di abbattimento nella base di calcolo. Si rileva a tale proposito che sia per quanto attiene all'attività editoriale sia per quella relativa al servizio di *media monitoring* e rassegna stampa gli investimenti risultano essere strumentali alla produzione e, pertanto, non rilevanti ai fini della determinazione della base di calcolo;
- Il fatturato rilevante de L'Eco della Stampa, ricavato dalle voci dell'ultimo bilancio disponibile relative alle attività di rassegna stampa e a quelle comunque connesse ad esse, è pari a **OMISSIS** Eco della Stampa **OMISSIS**. Tra le attività da comprendere nel fatturato rilevante è da annoverare quella per Rassegna Siti Web, intesa come **OMISSIS**. Dalle attività da comprendere ai fini della determinazione della base di calcolo dell'Eco della Stampa sono da escludere, invece, la rassegna Radio/TV, **OMISSIS** e l'attività di rassegna





Social Media, **OMISSIS** La rassegna Radio/TV, infatti, non ha ad oggetto pubblicazioni di carattere giornalistico, ma contenuti audio o audiovisivi mentre la rassegna Social Media ha ad oggetto i contenuti più disparati, perlopiù costituiti da post, ossia contenuti di immagini, testo o video. Il carattere stringato che contraddistingue tali contenuti farebbe escludere il riconoscimento di un equo compenso in quanto gli stessi sono costituiti principalmente da collegamenti ipertestuali, singole parole o estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico. Giova, inoltre, ricordare che la normativa nazionale ed europea escludono dalla definizione di pubblicazione di carattere giornalistico i siti web o i blog che forniscono informazioni nell'ambito di un'attività che non si svolge sotto l'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore di notizie. Ciò premesso, all'interno della categoria dei post è certamente possibile riscontrare una percentuale di pubblicazioni di carattere giornalistico ma è opportuno considerare che i contenuti giornalistici presenti sui social media sono principalmente ripubblicazioni di quelli disponibili sulle versioni digitali delle testate editoriali. Fermo restando che qualsiasi atto di riproduzione e comunicazione al pubblico effettuata dai social media è soggetto all'autorizzazione dei titolari dei diritti, rientrando nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 della Direttiva (UE) 2019/790, giova rilevare che le pubblicazioni di carattere giornalistico di fonte digitale utilizzate dalle IMMRS sono già valorizzate all'interno del perimetro della rassegna Siti Web e che una doppia imposizione a carico delle IMMRS non sarebbe giustificata. È esclusa, altresì, l'attività di analisi effettuata da Eco della Stampa e definita come **OMISSIS**, in quanto tale attività non dà luogo ad una ulteriore riproduzione e comunicazione al pubblico delle pubblicazioni di carattere giornalistico essendo finalizzata alla stesura e trasmissione di report che non prevedono né la riproduzione né la messa a disposizione degli articoli degli editori sui quali sono basati;

- Pertanto, applicando a tale base di calcolo l'aliquota del **OMISSIS** come sopra delineata, l'importo base da corrispondere a CED da parte di Eco della Stampa, è pari a **OMISSIS**. Il criterio del numero di articoli riprodotti all'interno della rassegna stampa, anche tramite collazione degli articoli o del servizio di media monitoring, nell'anno di riferimento è, infatti, il primo criterio da prendere in considerazione in base all'articolo 6 del Regolamento, in quanto rappresenta un indicatore oggettivo e di natura quantitativa del diritto di riproduzione di cui all'articolo 13 della legge sul diritto d'autore e costituisce, pertanto, il criterio a cui attribuire maggior valore. Secondo quanto dichiarato da Eco della Stampa, **OMISSIS**;
- Ai fini della determinazione dell'equo compenso l'Autorità tiene poi conto degli altri criteri dettati dall'articolo 6 del Regolamento, considerati cumulativamente e con rilevanza decrescente;
- Con riferimento al criterio del numero effettivo degli utenti finali contrattualizzati per iscritto, si rileva che questo è un indicatore che restituisce informazioni sulla reale circolazione delle opere all'interno dell'organizzazione del contraente che usufruisce dei servizi di rassegna stampa o di *media monitoring*. Questa Autorità si è già espressa in merito al diritto di comunicazione al pubblico nell'ambito delle rassegne stampa, da ultimo con la delibera n. 3/23/CONS, sottolineando che, se, da un lato, è pacifico ritenere che il servizio di rassegna stampa costituisce un atto di comunicazione, in quanto in questa definizione si fa rientrare qualsiasi trasmissione di opere protette, a prescindere dal mezzo utilizzato, dall'altro lato, con riferimento alla definizione del pubblico destinatario del servizio di rassegna stampa, sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, devono essere considerati elementi quali il numero di persone destinatarie della comunicazione o la presenza di nuovo pubblico. A giudizio dell'Autorità, sebbene le IMMRS forniscano i propri servizi perlopiù ad una clientela determinata, che non



sembra corrispondere ad un pubblico generalizzato, risulta necessario tenere conto del fatto che tale clientela potrebbe consistere in un numero indeterminato di destinatari potenziali, da valutare in relazione a quante persone abbiano accesso alla stessa opera simultaneamente e in successione. Tuttavia, l'unico sistema riconosciuto valido dalla maggior parte dei soggetti operanti sul mercato per la valorizzazione dell'utenza finale prima della novella alla Legge sul diritto d'autore da parte del d.lgs. n. 177/2021 e dell'approvazione del Regolamento è stato quello del repertorio Promopress, il quale prevede per la consultazione delle rassegne stampa fino a 10 utenti e degli scaglioni per gli ulteriori utilizzatori, stabilendo importi diversi a seconda dello scaglione di appartenenza. Le IMMRS hanno manifestato in più occasioni la difficoltà di conoscere a priori il reale numero di utenti finali della propria Clientela che ha accesso alle rassegne stampa, giudicando tale criterio troppo mutevole e sollecitando l'Autorità ad intraprendere azioni di sensibilizzazione finalizzate a guidare le condotte dei soggetti fruitori dei servizi di *media monitoring* e rassegne stampa. Fermo restando che le condotte degli utenti finali dovranno necessariamente essere valutate in ordine al rispetto della normativa sul diritto d'autore, il Regolamento ha stabilito che gli utenti finali ai quali i Clienti delle IMMRS intendono dare accesso al servizio di rassegna stampa devono essere contrattualizzati per iscritto, tenuto conto che la medesima clientela delle IMMRS è vincolata dalle condizioni generali di contratto ad un uso strettamente personale e riservato delle rassegne stampa. Molti operatori del mercato hanno rilevato un atteggiamento collaborativo da parte della Clientela a valle dell'approvazione del Regolamento, finalizzato alla valorizzazione dei diritti di comunicazione al pubblico in capo agli editori. Eventuali prassi non consone ma applicate negli anni precedenti potranno essere corrette in occasione dell'affidamento o del rinnovo del servizio alle varie IMMRS. Pertanto, e considerato che è sempre possibile prevedere un sistema a consuntivo, con la comunicazione da parte dei clienti degli utenti finali effettivi che sono stati in condizione di usufruire delle rassegne stampa nell'anno di riferimento, in quanto dipendenti o comunque appartenenti alla società o pubblica amministrazione contraente, si ritiene che le IMMRS possano essere gravate dell'onere di fare da tramite tra i propri Clienti e gli editori che vogliano concedere l'accesso ai propri contenuti a utenze aggiuntive, impegnandosi a vincolare i Clienti al rispetto dei limiti e dei divieti previsti nel contratto a tutela del diritto d'autore e connessi, nonché alla sottoscrizione di accordi con l'editore, per il tramite della IMMRS, per la fruizione della rassegna stampa da parte delle utenze aggiuntive. Ciò premesso, alla luce del principio di libertà negoziale tra le parti e visti i compiti assegnati dalla legge sul diritto d'autore all'Autorità, si ritiene di non dover quantificare il valore di ciascuna utenza aggiuntiva alla quale la Clientela finale decidesse di dare accesso alla rassegna stampa, posto che tale valorizzazione inciderebbe sulla stessa Clientela, la quale non è parte della presente procedura, e che il sistema di remunerazione delle utenze aggiuntive deve necessariamente rimanere prerogativa dell'editore, in termini di costo e di modalità di fruizione. Non si rileva in tale ambito, infatti, la necessità di adottare un meccanismo di controllo dei prezzi da parte dell'Autorità, giustificato in altri settori da condizioni di mercato alterate e finalizzato alla tutela del consumatore finale. Resta fermo che gli editori sono tenuti a condurre le negoziazioni con i Clienti secondo criteri di trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità, oltre che nel rispetto del principio di buona fede. Pertanto, l'ammontare dell'equo compenso definito con la presente delibera comprende esclusivamente un massimo di dieci accessi alla rassegna stampa del Richiedente, oltre l'ufficio stampa come da prassi applicata da Promopress e attualmente adottata anche da altri editori non aderenti al repertorio. Tutto ciò premesso e considerato che allo stato non è possibile determinare ragionevolmente il numero di utenze finali che avranno accesso alle testate CED attraverso il servizio offerto da L'Eco della Stampa, il



corrispondente incremento da applicare ai fini della valorizzazione del presente criterio è pari a 0,20%;

- In relazione al criterio dei benefici derivanti dalla rilevanza dell'editore sul mercato di riferimento valutati in relazione agli interessi del contraente, si sottolinea che il beneficio che deriva alle imprese di *media monitoring* e rassegne stampa dall'utilizzo delle pubblicazioni è strettamente legato agli interessi del contraente, dal momento che i servizi di *media monitoring* e di rassegna stampa si fondano proprio su una selezione dei contenuti informativi in base alle richieste formulate dal cliente. La rilevanza dell'editore, poi, non può che essere relativa, in quanto necessariamente parametrata alla rispondenza della produzione dell'editore rispetto alle specifiche esigenze del contraente, ed espressa, tra gli altri, dal grado di copertura delle tematiche di interesse del contraente o dalla diffusione dell'editore nell'area geografica all'interno della quale opera il contraente o nella quale si concentrano i suoi interessi. A tale proposito si sottolinea che L'Eco della Stampa è il principale operatore del mercato, con una quota **OMISSIS**, e ha un portfolio di clienti pari a **OMISSIS**, costituiti perlopiù da Enti e Aziende collocati **OMISSIS**. Con riferimento alla fruizione da parte della Clientela delle pubblicazioni di carattere giornalistico afferenti alle testate CED, il Richiedente ha dichiarato che **OMISSIS**. Il criterio in esame comprende, inoltre, l'autorevolezza di una determinata testata in uno specifico settore di riferimento, da valutare in base alla diffusione delle testate, al numero di abbonamenti sottoscritti, agli accessi unici degli utenti alle testate giornalistiche online. Dai dati ADS emerge che la quota di diffusione delle testate CED sul totale delle testate del mercato italiano nel 2022 è pari al **OMISSIS**. La quota CED sulle rilevazioni Audipress è pari al **OMISSIS**, mentre con riferimento ai dati di audience online relativi allo stesso anno si attesta sul **OMISSIS**. Pertanto, valutati gli interessi dei Clienti di Eco della Stampa e considerata l'autorevolezza delle testate CED, si attribuisce a tale criterio un incremento dello 0,16%;
- Quanto al criterio del numero di giornalisti, inquadrati ai sensi dei contratti collettivi nazionali di categoria, impiegati dall'editore, si rappresenta che i giornalisti rappresentano la risorsa essenziale alla base della produzione delle pubblicazioni utilizzate dall'impresa, che incide sui costi dell'editore, ma anche sulla quantità, varietà e qualità delle pubblicazioni utilizzabili per il servizio di *media monitoring* e di rassegna stampa e che, dunque, ha un impatto rilevante anche sul valore di tale servizio, con conseguente beneficio per l'impresa. Ai fini della valorizzazione di tale criterio sono considerati non solo i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche quelli con rapporto di lavoro part-time e a tempo determinato. Il totale del numero di giornalisti impiegati dall'editore delle testate oggetto della presente delibera, così come comunicato da CED è pari a **OMISSIS**. Considerato che, sulla base dei dati relativi ai giornalisti impiegati dalle principali testate italiane, CED si colloca in una fascia di editori molto grandi, l'incremento applicabile per la valorizzazione di tale criterio è pari allo 0,10%;
- In relazione agli anni di attività dell'editore, considerata la storicità delle testate CED in ambito nazionale e locale valutata in base all'anno di fondazione de Il Messaggero (1878), Il Mattino (1892), Il Gazzettino (1887), Corriere Adriatico (1869), Nuovo quotidiano di Puglia (2001) e Leggo (2000), si ritiene di dover applicare un incremento dello 0,04%;

RITENUTO che nessuna delle proposte economiche formulate nell'ambito della presente procedura è conforme ai criteri di cui all'articolo 6 del Regolamento;

RITENUTO quindi di dover determinare con il presente provvedimento l'ammontare dell'equo compenso per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico delle testate Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico, Quotidiano di Puglia e Leggo da parte de L'Eco della Stampa S.p.A.;



TENUTO CONTO che la quota parte dell'aliquota del 10% da imputare ad Eco della Stampa per l'equo compenso dovuto alle testate oggetto della presente Delibera è pari al **OMISSIS**, determinata in base al numero di riproduzioni afferenti alle suddette testate in relazione al complesso delle riproduzioni utilizzate dalla IMMRS per le proprie rassegne stampa, nonché al peso attribuito agli ulteriori criteri dettati dall'articolo 6 del Regolamento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

L'ammontare dell'equo compenso per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico delle testate Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico, Quotidiano di Puglia e Leggo da parte de L'Eco della Stampa S.p.A. per l'anno 2023 è pari a **OMISSIS**.

Qualora le parti non addivengano alla stipula del contratto, ciascuna parte può adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche al fine di esperire l'azione di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.

Il presente provvedimento è comunicato alle parti e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2023

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba